

REGOLAMENTO PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL'ASL DI ORISTANO SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO E DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE.

INDICE

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ART. 4– BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

ART. 5 – LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

ART. 6 – CONVENZIONI

Art. 7 – ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

ART. 8 – ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE

ART. 9 – MODALITA' DI VERSAMENTO

Art.10 – ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI

REGOLAMENTO PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL'ASL DI ORISTANO SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO E DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE .

ART. 1 – PREMESSA

L'istituto della delegazione, generalmente considerato, si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).

La delegazione di pagamento, in sostanza, è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di pagare un istituto di credito o una società di assicurazione, nel caso in cui il dipendente abbia sottoscritto, rispettivamente, un contratto di finanziamento o una polizza assicurativa.

La delegazione, più comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio: piuttosto, la delegazione di pagamento permette al dipendente che abbia già in corso la cessione del quinto dello stipendio, di accedere ad un ulteriore finanziamento, nel rispetto di determinate condizioni.

Inoltre, al contrario della cessione del quinto dello stipendio, la delegazione non è un diritto del lavoratore dipendente, in quanto è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione interessata (delegato) decidere se obbligarsi verso l'istituto di credito/ società assicuratrice o meno (delegatario).

La delega, infatti, deve essere espressamente accettata solo attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante: tale fattispecie è, infatti, qualificata anche come “ delegazione convenzionale”.

ART. 2 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo l'accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità, con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento effettuate dai dipendenti della ASL 5 di Oristano a favore degli istituti e delle società esercenti il credito , nonché delle società di assicurazione di cui all'art.15 del DPR 5 gennaio 1950, n.180.

ART. 3 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti che qui interessano, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio, n.180, recante l'approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per quanto attiene agli

aspetti operativi, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolari 20 aprile 2006, n.654 / DAG, 2 dicembre 2008, n.35 / RGS, 17 gennaio 2011, n.1 /RGS, 20 ottobre 2011, n. 30 /RGS.

ART. 4– BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, tutti i dipendenti della ASL 5 di Oristano.

La delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione oppure un contratto di finanziamento.

Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire , in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi afferenti sostanzialmente alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta, danni all'abitazione principale , o anche, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze, quali, ad esempio, le assicurazioni sulla responsabilità civile per gli autoveicoli, contro l'incendio o il furto, ecc.

In entrambe le tipologie - delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento - occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del D.P.R. n.180/1950 e di seguito elencati:

1. istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
2. società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
3. istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Inoltre, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi e di converso, per i contratti di finanziamento la durata massima è di dieci anni.

Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermo restando il termine massimo di dieci anni - non può eccedere il rimanente periodo di lavoro.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra la ASL 5 di Oristano e gli istituti/ società interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.

ART. 5 LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:

- la quota totale delegabile non può superare un decimo dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (artt.5 e 65 del D.P.R. n.180/1950);
- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può superare un terzo dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, ed il piano di ammortamento non può essere superiore a 120 mesi (es. quinto cedibile €300,00 delega € 200,00, da estinguere in un massimo di dieci anni).

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui ai punti precedenti si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

L'Azienda non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

ART. 6 – CONVENZIONI

La percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata alla esistenza di una apposita convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e l'amministrazione, che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

Pertanto tutti gli istituti/società interessati dovranno stipulare nuova convenzione con la ASL 5 di Oristano, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 - contratti di finanziamento; Allegato 2 - polizze assicurative).

In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.

Le convenzioni hanno durata triennale, con esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni.

In applicazione dell'art.15 D.P.R. n.180/1950 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con la ASL 5 di Oristano esclusivamente gli istituti e le società esercenti il credito (escluse le società di persone) iscritti ai rispettivi albi degli intermediari finanziari istituiti presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze di cui alla legge 108/96, e le società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività.

Art. 7— ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente che per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie.

Ciò premesso, è del tutto evidente che tale istituto rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'amministrazione che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.

Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Azienda, : si obbligano a corrispondere alla ASL un contributo per fruire del servizio, nella misura determinata, sulla base della circolare del Ministero del tesoro n.1 del 17.01.2011, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale:

a) per i contratti di finanziamento € 18,00 (euro diciotto/00) “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva;

b) per i contratti di assicurazione € 9,00 (euro nove/00) “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra singola delega attiva;

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Il versamento degli oneri amministrativi dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato direttamente dall'amministrazione, che procede materialmente alla trattenuta nei confronti del dipendente, previa detrazione della quota degli stessi oneri sulle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario.

L'istituto si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto sopra prescritto, comporta la risoluzione unilaterale della convenzione, senza obbligo di preavviso.

ART. 8 – ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE

Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate dal delegatario alla ASL 5 di Oristano, via Carducci 35 - 09170, Oristano - direttamente al protocollo generale della azienda o per raccomandata A.R.

L'amministrazione, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

- il tasso annuale effettivo globale (TAEG) praticato dall'istituto finanziario deve essere inferiore al tasso soglia indicato nel decreto - adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della Legge n.108/1996, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la rilevazione dei tassi d'interesse ai fini della legge sull'usura, come previsto nell'art.11 della Convenzione;
- la quota oggetto della delegazione non può eccedere il decimo dello stipendio;
- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento e pignoramenti non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà dello stipendio;
- il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 120 mesi.
Invece, per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre è più circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente volta ad accertare:
- l'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute, fissati dal DPR n.180/1950.

Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. "atto di benessere") , debitamente firmata per accettazione e conferma dal Dirigente del Servizio Personale o suo delegato.

L'Ufficio ordinatore del pagamento degli stipendi, è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente , e scomputare dalla stessa gli oneri amministrativi, secondo le modalità previste nella delegazione e nella convenzione.

Per quanto riguarda le delegazioni per contratti di finanziamento, la trattenuta sarà effettuata a decorrere dal mese successivo a quello di notifica del relativo contratto.

Lo stesso Ufficio, provvede quindi ad inviare, mensilmente, al Servizio Contabilità e Bilancio, un elenco contenente le delegazioni in corso e quelle di nuova attivazione, per i previsti versamenti delle quote a favore degli istituti interessati, con accreditamento sul conto corrente indicato formalmente dagli stessi.

Gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, la commisurazione dei relativi oneri amministrativi.

ART. 9 – MODALITA' DI VERSAMENTO

La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti , a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, sarà effettuata, direttamente dal Settore Economico, previa individuazione della quota degli stessi, attraverso il sistema paghe, sulle somme trattenute mensilmente al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario.

Nello specifico, a cura del Servizio Contabilità e Bilancio, gli oneri amministrativi affluiranno alle pertinenti voci di entrata del bilancio della ASL, opportunamente differenziati per gli oneri derivanti da contratti di finanziamento e per quelli scaturenti da contratti di assicurazione, ovvero, in alternativa, con un versamento unico, distinguendo, ovviamente gli importi afferenti alle due tipologie di contratto.

Art.10 – ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma7, del D.P.R. n.131/1986).

Giova ricordare che l'esistenza della convenzione è presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta, inevitabilmente, per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.

Avvisi e comunicazioni

Convenzioni con istituti di credito e società assicurative

La Asl di Oristano, in ossequio alla normativa in materia ed altre istruzioni operative emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolari RGS n.1 del 17.01.2011 e n.30 del 20.11.2011, ha adottato la delibera n. _____ con la quale oltre ad approvare il regolamento per disciplinare i criteri da seguire per l'autorizzazione delle richieste di delegazione di pagamento effettuate dai dipendenti a favore degli istituti esercenti il credito, nonché delle società di assicurazione, ha provveduto ad approvare, altresì, gli schemi di convenzione da sottoscrivere con gli istituti delegatari.

Al riguardo, si ricorda che, la delegazione convenzionale di pagamento, mediante ritenute mensili sullo stipendio dei dipendenti, è subordinata all'esistenza di una convenzione tra l'istituto delegatario e l'Amministrazione.

Pertanto, tutti i soggetti interessati, elencati dall'art.15 del DPR n.180/1950:

- Istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti simili);
- Società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
- Istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno

dovranno stipulare nuova convenzione con la ASL di Oristano, secondo quanto riportato nel regolamento e attenersi agli schemi di convenzione tipo allegati allo stesso .

In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.

Alla convenzione dovranno essere allegati:

1. Copia atto costitutivo
2. Copia Statuto
3. Copia visura camerale aggiornata
4. Copia iscrizione elenco intermediari finanziari
5. Copia certificato attribuzione Partita IVA
6. Copia documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante

L'Amministrazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti da parte dell'Istituto/ Società procederà, alla stipula della convenzione mediante utilizzo degli schemi allegati al presente avviso. I dipendenti interessati ad usufruire di tale strumento potranno in seguito rivolgersi alle società ed istituti convenzionati con l'Azienda.

Eventuali chiarimenti in merito alla stipula delle convenzioni in argomento, potranno essere richiesti all'Ufficio del personale, via Carducci 35, 09170 Oristano, 8° piano :

Dott. Marco Biagini, tel.0783 317817, mail: marco.biagini@asloristano.it

Rag. Giovanni Giorgio Matteoli, tel. 0783/317818, mail: giovanni.g.matteoli@asloristano.it